



Nota su interventi in somma urgenza

A cura dell'Area Relazioni Internazionali,
Sicurezza Diritti e Protezione civile

In caso di calamità naturali per l'esecuzione di lavori o l'acquisizione di beni e servizi si può ricorrere all'istituto della "**somma urgenza**", disciplinato dall' art. 163 del D.Lgs 50/2016 recentemente novellato e recante "*Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile*".

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

- in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
- L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata **in forma diretta** ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente (ovviamente in presenza del Verbale di somma urgenza di cui sopra)
- Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
- Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una **perizia giustificativa** degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (delibera di consiglio per debiti fuori bilancio). Si ritiene utile a tal proposito ricordare che la procedura di cui alle surrichiamate norme prevede, per i lavori, che la Giunta Comunale, su proposta del responsabile unico del procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, ha **venti giorni** di tempo per sottoporre al Consiglio Comunale il provvedimento di

riconoscimento del debito fuori bilancio. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

- **Costituisce circostanza di somma urgenza anche il verificarsi degli eventi di protezione civile (art. 7 dlgs 1/18) , ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure.** La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a **quindici giorni dall'insorgere dell'evento**, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza (art. 24 dlgs 1/18); in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure di somma urgenza;

- In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti (200.000 euro) , per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di dichiarazione di stato di emergenza nazionale. L'affidamento diretto per i motivi di somma urgenza non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea;

Importante:

- Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo.